

COMUNE DI PRAMOLLO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC)**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7 Aprile 2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20 Aprile 2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28 Aprile 2016
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31 Gennaio 2017
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 18 Dicembre 2018**

SOMMARIO

Articolo 1 Imposta Unica Comunale (IUC)

CAPO I – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

Articolo 2 Oggetto e scopo del Regolamento
Articolo 3 Presupposto
Articolo 4 Definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli
Articolo 5 Abitazione principale e pertinenze
Articolo 6 Soggetto attivo
Articolo 7 Soggetto passivo
Articolo 8 Base imponibile
Articolo 9 Aliquote
Articolo 10 Detrazioni
Articolo 11 Esenzioni
Articolo 12 Altre fattispecie agevolate
Articolo 13 Dichiarazioni
Articolo 14 Versamenti
Articolo 15 Versamenti effettuati dai contitolari
Articolo 16 Parametrazione del valore delle aree edificabili

CAPO II – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 17 Presupposto
Articolo 18 Soggetto passivo
Articolo 19 Detenzione temporanea
Articolo 20 Base imponibile
Articolo 21 Aliquota
Articolo 22 Esenzioni e riduzioni
Articolo 23 Dichiarazione
Articolo 24 Versamento

CAPO III – TASSA RIFIUTI (TARI)

Articolo 25 Istituzione della TARI
Articolo 26 Presupposti della TARI
Articolo 27 Soggetto attivo e passivo
Articolo 28 Determinazione della tariffa
Articolo 29 Modalità di computo delle superfici
Articolo 30 Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile
Articolo 31 Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile
Articolo 32 Istituzioni scolastiche statali
Articolo 33 Riduzioni tariffarie
Articolo 34 Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa
Articolo 35 Occupazione e detenzione temporanea
Articolo 36 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
Articolo 37 Dichiarazione
Articolo 38 Riscossione

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 39	Funzionario responsabile
Articolo 40	Accertamento
Articolo 41	Riscossione coattiva
Articolo 42	Rimborsi
Articolo 43	Sanzioni
Articolo 44	Contenzioso e strumenti deflativi
Articolo 45	Interessi sulle somme a debito o a credito
Articolo 46	Disposizioni finali
Articolo 47	Pubblicità del regolamento e degli atti
Articolo 48	Casi non previsti dal presente regolamento
Articolo 49	Rinvio dinamico
Articolo 50	Entrata in vigore del regolamento

Articolo 1
Imposta Unica Comunale (IUC)

- (1) L'imposta unica comunale (IUC), istituita dal 1° gennaio 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013 n. 147, assume come presupposto il possesso di immobili, secondo le disposizioni contenute nell'art. 13 del decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze, e sul presupposto connesso alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali indivisibili e del servizio riguardante la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
- (2) La IUC è gestita, applicata e riscossa dal comune ed è composta dall'Imposta Municipale Unica (IMU), dalla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI).

CAPO I

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

Articolo 2
Oggetto e scopo del Regolamento

- (1) Il presente regolamento, adottato in virtù del potere regolamentare di cui all'art. 52, del D. Lgs. 15.12.1997, disciplina l'Imposta Municipale Unica, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'art. 13 del decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito nella legge 23.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23.
- (2) Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 3
Presupposto

- (1) Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti sul territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, diversi dai rurali, e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa; restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
- (2) L'imposta non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui all'art. 9 e la detrazione di cui all'art 10 del presente regolamento.
- (3) Ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall'articolo 16 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'imposta non è dovuta per i seguenti immobili e relative pertinenze, sempreché risultino destinati ad abitazione principale:
 - a) per l'unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizia a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - b) per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22.04.2008;
 - c) per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- d) per l'unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare da quelle dipendenti dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Articolo 4

Definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli

- (1) Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 3:
- a) per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi sua parte integrante l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato od accatastato;
 - b) per **pertinenze** si intendono quei cespiti asserviti oggettivamente e soggettivamente all'abitazione, classificati o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
 - c) per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti nella previdenza agricola - sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Detta agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui i suddetti soggetti abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto solo da uno di essi che possieda i requisiti sopra citati, l'agevolazione in argomento si applica a tutti i proprietari. Il Comune su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
 - d) per **terreno agricolo** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività di coltivazione, di silvicoltura, di allevamento di animali e delle relative attività connesse, come individuate dall'articolo 2135 del codice civile.

Articolo 5

Abitazione principale e pertinenze

- (1) Per abitazione principale si intende il fabbricato, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e successive modificazioni e disposizioni attuative. In particolare, fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risul-

tano a carico di altre persone ai fini I.R.P.E.F., fanno parte dello stesso nucleo familiare. Analogamente, il figlio minore di 18 anni fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone.

- (2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastale C/2 (Magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte, C/6 (Box o posti auto pertinenziali) e C/7 (Tettoie chiuse od aperte). Dette pertinenze, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione, sono ammesse a godere dei medesimi benefici previsti per l'abitazione principale, nella misura massima di una unità per ciascuna delle predette categorie catastali.
- (3) Per beneficiare delle citate agevolazioni gli interessati devono presentare all'Ufficio Tributi, direttamente o a mezzo posta o a mezzo fax o via telematica, apposita dichiarazione, da prodursi entro la prima scadenza prevista per il pagamento dell'acconto. La dichiarazione, così presentata, produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi. In caso di variazioni sopravvenute, il soggetto passivo deve presentare dichiarazione entro la prima scadenza di pagamento successiva al venir meno della vecchia situazione. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte in presenza del Funzionario Comunale incaricato o, in alternativa, presentate, unitamente alla copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore, tramite posta, mediante fax oppure per via telematica.

Articolo 6 **Soggetto attivo**

- (1) L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
- (2) In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, è considerato soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa fra gli enti interessati e fermo restando il divieto della doppia imposizione.

Articolo 7 **Soggetto passivo**

- (1) Soggetto passivo dell'IMU è il proprietario, l'usufruttuario, l'usuario, il titolare del diritto di abitazione, di enfiteusi e di superficie sugli immobili indicati nell'art. 3.
- (2) Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
- (3) Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, la soggettività passiva è del locatario e decorre dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di locazione.
- (4) Soggetto passivo dell'imposta, in quanto titolare del diritto di abitazione, è anche l'ex coniuge cui risulta assegnata la casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Articolo 8 **Base imponibile**

- (1) Base imponibile dell'imposta municipale propria è il valore degli immobili indicati nell'art. 3, determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3, 5 e 6 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e dell'art. 13, commi 4 e 5, del decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214.

- (2) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
- 160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80, per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e per quelli della categoria D/5 (fabbricati di banche e di assicurazioni ecc...);
 - 65, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusi i D/5;
 - 55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
- (3) Per i fabbricati non iscritti in catasto, diversi da quelli indicati nel comma 4, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della precedente rendita catastale, il valore è determinato applicando all'ammontare della rendita proposta ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19.04.1994, n. 701 (procedura DOCFA), rivalutata del 5 per cento, il corrispondente moltiplicatore indicato nel comma 2.
- (4) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11.07.1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 08.08.1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati annualmente con decreto del Ministero delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al citato D.M. n. 701/94. In mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. La rendita attribuita a seguito della richiesta effettuata mediante procedura DOCFA di cui al D.M. n. 701/94, retroagisce alla data della richiesta medesima, con possibilità di recupero, da parte del comune, della maggiore imposta dovuta, nell'ipotesi in cui la rendita attribuita dovesse risultare superiore a quella utilizzata o con diritto del contribuente ad ottenere il rimborso dell'imposta versata in eccedenza, nel caso contrario.
- (5) Per le aree fabbricabili la base imponibile è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- (6) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, fattispecie ora disciplinate dall'art. 3, comma 1, lettere c), d), e f), del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

Articolo 9

Aliquote

- (1) L'aliquota di base è pari al 0,76 per cento, ridotta al 0,40 per cento per l'abitazione principale, classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e per le sue pertinenze.
- (2) L'aliquota dello 0,76 per cento, si applica anche a tutti i fabbricati strumentali per natura o per destinazione, diversi da quelli rurali - strumentali, classificati o classificabili nella categoria D, quali alberghi, uffici delle banche, ed altri fabbricati costruiti per specifiche esigenze di un'attività industriale o commerciale.
- (3) Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, può modificare le aliquote come segue:
 - a) l'aliquota di base dello 0,76 per cento, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, per tutti i fabbricati tranne quelli strumentali per natura o per destinazione di cui al comma 2;
 - b) l'aliquota dello 0,76 per cento, solo in aumento sino a 0,3 punti percentuali per i fabbricati strumentali per natura o per destinazione indicati al comma 2;
 - c) l'aliquota dello 0,40 per cento, prevista per l'abitazione principale, classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e per le sue pertinenze, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali.
 - d) l'aliquota di base sino allo 0,40 per cento, per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), ovvero per gli immobili locati. La predetta riduzione non si applica ai fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D, di cui al comma 2.

Articolo 10

Detrazioni

- (1) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616.
- (2) L'importo di euro 200,00 può essere elevato fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Articolo 11

Esenzioni

- (1) Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi e dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;

- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27.05.1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane, parzialmente montane e di collina sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993.

Sono, altresì, esenti i terreni agricoli:

- 1) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29.03.2004, n. 99 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - 2) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 448/2001;
 - 3) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- h) i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20.05.1985, n. 222. qualora il fabbricato abbia utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di esso ove viene svolta l'attività di natura non commerciale se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento di tale attività. Alla restante parte del fabbricato, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dell'art. 2, commi 41, 42 e 44, del decreto legge 03.10.2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.11.2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013;
 - i) i fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni;
 - j) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - k) i fabbricati di proprietà delle ONLUS. La predetta esenzione non si applica ai fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale "D" di cui all'art. 8, comma 4;
 - l) i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali ed artigianali ubicati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. La predetta esenzione non si applica ai fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale "D" di cui all'art. 8, comma 4;
 - m) i fabbricati relativi alle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato. La predetta esenzione non si ap-

plica ai fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale "D" di cui all'art. 8, comma 4.

- (2) L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 12 **Altre fattispecie agevolate**

- (1) È considerata abitazione principale, a condizione che non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente.
- (2) Allo stesso regime previsto nel comma 1 soggiacciono le relative pertinenze, con i limiti e condizioni indicati nell'art. 5, commi 2 e 3.
- (3) La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU/TASI di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;
 - b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;
 - c) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
- (4) L'inagibilità o l'inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale sopravvenuto o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 05.08.1978, n. 457.
- (5) Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati con potenziale rischio di crollo in modo tale da costituire pericolo a cose o persone;
 - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati con potenziale rischio di crollo totale o parziale in modo tale da costituire pericolo a cose o persone;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
- (6) La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accetterà e verificherà quanto dichiarato, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla

base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

- (7) Ai sensi dell'art. 9 bis, del D.L. 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni in legge 23.05.2014, n. 80, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'agevolazione di cui al presente comma deve essere specificatamente richiesta mediante presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13 oppure con apposita richiesta predisposta dal Comune o dal contribuente.
- (8) L'imposta è ridotta del 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 09.12.1998, n. 431.

Articolo 13 Dichiarazioni

- (1) I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili, con esclusione di quelli esenti, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, su apposito modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Restano ferme le disposizioni dell'art. 37, comma 55, del decreto legge 04.07.2006, n. 223, convertito dalla legge 04.08.2006, n. 248 e dell'art. 1, comma 104 della legge 27.12.2006, n. 296 e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili in quanto compatibili. In alternativa è possibile presentare la dichiarazione anche in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
- (2) La dichiarazione di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di cui al comma 1.
- (3) Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta. Per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2 del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.
- (4) Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
- (5) Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità tecniche contenute nell'allegato "A" al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2014.

Articolo 14 Versamenti

- (1) L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

- (2) I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta, in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'annualità di competenza.
- (3) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai cittadini italiani non residenti sul territorio dello Stato i quali, oltre ad utilizzare le modalità di versamento previste nel regolamento, possono adempiere al loro obbligo mediante vaglia postale internazionale ordinario o mediante vaglia postale internazionale di versamento in conto corrente o tramite bonifico bancario. Il versamento dell'imposta deve essere eseguito cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati sul territorio di più comuni.
- (4) Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o commissario liquidatore, deve provvedere al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
- (5) Gli enti non commerciali effettuano il versamento esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09.07.1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, e l'ultima, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta. I medesimi Enti eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data del 1° gennaio 2014.
- (6) I termini per il versamento sono differiti di 60 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei 30 giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte del coniuge, di un convivente o altro parente in linea retta o collaterale entro il 2° grado.
- (7) Il differimento previsto dal comma precedente si applica anche nell'ipotesi di calamità naturali di grave entità, ferma restando l'applicabilità di un maggior termine stabilito da norme statali.
- (8) Analogo differimento si applica ai soggetti passivi che hanno perso l'occupazione, percepiscono l'indennità di cassa integrazione o sono in mobilità da più di un anno.
- (9) Il tardivo versamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato in forma scritta all'Ufficio Tributi, specificandone la causa.
- (10) Si dispone l'esonero dal versamento qualora l'imposta annuale da corrispondere è inferiore o pari a 5,00 euro: se l'imposta annuale è superiore al predetto importo, la stessa è dovuta per l'intero ammontare. Analogamente, non si procede al rimborso, laddove la maggior imposta versata risulti essere inferiore o pari a euro 5,00.
- (11) Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 15

Versamenti effettuati dai contitolari

- (1) L'imposta è versata, di regola, autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
- (2) Tuttavia in sede di controllo dell'imposta, i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di un altro contitolare, possono essere considerati regolarmente eseguiti, purché

il versamento medesimo si riferisca alla totalità dell'imposta dovuta sul cespite posseduto in comproprietà e sempreché sia stata presentata dichiarazione o denuncia congiunta. In assenza di dichiarazione o denuncia congiunta, ai fini della validità del versamento, il soggetto passivo che ha effettuato i versamenti è tenuto a presentare apposita dichiarazione, contenente il proprio consenso, la rinuncia al rimborso e la specificazione delle quote d'imposta spettanti ai singoli comproprietari, nonché a fornire la descrizione dell'immobile o degli immobili al quale il versamento si riferisce. Nel caso in cui i versamenti effettuati dal contitolare non coprano totalmente l'imposta dovuta, gli stessi vengono ritenuti validi a condizione che il soggetto contitolare che ha effettuato il versamento esprima, in forma scritta, il proprio consenso a rinunciare al rimborso della parte di imposta versata in eccedenza e l'altro contitolare provveda a versare la differenza d'imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi.

- (3) Si considerano, inoltre, validi i versamenti effettuati dagli eredi a nome del de cuius, a condizione che degli avvenuti versamenti ne sia stata data comunicazione entro 60 giorni dalla data del versamento stesso.
- (4) Per contitolari, si intendono quei soggetti che godono sull'immobile, per quota parte, di un diritto reale. È esclusa, in ogni caso, la validità del versamento effettuato dal nudo proprietario per conto dell'usufruttuario.

Articolo 16

Parametrazione del valore delle aree edificabili

- (1) Nella tabella "A" allegata al presente regolamento sono stabiliti i valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili che potranno essere utilizzati dai contribuenti per la determinazione dell'imposta dovuta.
- (2) L'adozione dei predetti valori minimi da parte dei contribuenti non preclude, tuttavia, al comune il potere di accertare un maggior valore imponibile, laddove quest'ultimo risulti da atto pubblico, da scrittura privata o da altra documentazione idonea a dimostrare una base imponibile superiore rispetto a quella utilizzata dal contribuente.
- (3) La tabella di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.
- (4) Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree edificabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori minimi di cui al comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso sull'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

CAPO II

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 17

Presupposto

- (1) Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

- (2) Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 18 **Soggetto passivo**

- (1) La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 1 dell'articolo 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- (2) In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto di locazione.
- (3) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- (4) Nell'ipotesi di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante rispondono di un'autonoma obbligazione tributaria. In tal caso, l'occupante versa la TASI nella misura, del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui all'art. 22 del presente regolamento. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- (5) In deroga a quanto previsto nel comma 4, nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto (affittuario o comodatario) che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è tenuto al versamento della TASI solo il possessore, applicando la percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 14 ottobre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

Articolo 19 **Detenzione temporanea**

- (1) In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Articolo 20 **Base imponibile**

- (1) Ai sensi dell'art. 1, comma 675, della legge 28.12.2013, n. 147, la base imponibile TASI è determinata come segue:
- a) per i fabbricati iscritti in catasto, il valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
- **160**, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - **140**, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

- **80**, per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e per quelli della categoria D/5 (fabbricati di banche e di assicurazioni ecc.);
 - **65**, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusi i D/5;
 - **55**, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- b) per i fabbricati non iscritti in catasto, diversi da quelli indicati nella successiva lettera c), nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della precedente rendita catastale, il valore è determinato applicando all'ammontare della rendita proposta ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (procedura DOCFA), rivalutata del 5 per cento, il corrispondente moltiplicatore indicato nella lettera a);
- c) per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati annualmente con decreto del Ministero delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al citato D.M. n. 701/94. In mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. La rendita attribuita a seguito della richiesta effettuata mediante procedura DOCFA di cui al D.M. n. 701 del 1994, retroagisce alla data della richiesta medesima, con possibilità di recupero, da parte del comune, della maggiore imposta dovuta, nell'ipotesi in cui la rendita attribuita dovesse risultare superiore a quella utilizzata o con diritto del contribuente ad ottenere il rimborso dell'imposta versata in eccedenza, nel caso contrario;
- d) per le aree fabbricabili la base imponibile è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- (2) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, fattispecie ora disciplinate dall'art. 3, comma 1, lettere c), d), e f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

Articolo 21

Aliquota

- (1) L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e l'aliquota massima è fissata al 2,5 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, può:

- a) ridurre l'aliquota di base fino all'azzeramento;
 - b) elevare l'aliquota massima fino alla misura del 2,5 per mille.
- (2) In ogni caso, ai sensi dell'art. 1, comma 677, della legge 27.12.2013, n. 147, per ciascuna tipologia di immobile, la somma dell'aliquota IMU e dell'aliquota TASI non può essere superiore all'aliquota massima del 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, stabilite dalla legge statale.
- (3) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille.
- (4) Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille. Il Comune può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento.
- (5) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 09.12.1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta del 75 per cento.
- (6) Con deliberazione del Consiglio Comunale sono approvate le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2). Dette aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili soggetti al tributo.

Articolo 22

Esenzioni e riduzioni

- (1) Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché quelli posseduti, sul proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi tra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, comma 1, lettere b), c), d) e f) ed i) del Dlgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
- (2) Ai sensi dell'art. 9 bis, del D.L. 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni in legge 23.05.2014, n. 80, a partire dall'anno 2015 sugli immobili assimilati ad abitazione principale ai fini IMU per i cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) la TASI è ridotta di 2/3. La riduzione di cui al presente comma deve essere specificatamente richiesta mediante presentazione della dichiarazione di cui all'art. 23 oppure con apposita richiesta predisposta dal Comune o dal contribuente.

Articolo 23

Dichiarazione

- (1) I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di più occupanti di un'unica unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
- (2) La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione del comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modi-

ficazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Articolo 24 Versamento

- (1) Il versamento della TASI, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/97, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 09.07.1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
- (2) La TASI deve essere versata in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta, in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'annualità di competenza.
- (3) Questo Ente provvederà all'invio di modelli di pagamento precompilati ai singoli contribuenti.

CAPO III

TASSA RIFIUTI (TARI)

Articolo 25 Istituzione della TARI

- (1) A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutto il territorio comunale la tassa comunale sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Articolo 26 Presupposti della TARI

- (1) Il presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, a condizione che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- (2) La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- (3) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
- (4) Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in

misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, a condizione che i lavori non consentano l'utilizzo dell'unità immobiliare e che l'unità immobiliare sia effettivamente non utilizzata;
 - e) le unità immobiliari in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili o inabitabili, purché di fatto non utilizzati;
 - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - i) locali dove si producono, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
 - j) le stalle utilizzate da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 e s.m.i., iscritti nella previdenza agricola.
- (5) Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- (6) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
- (7) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente ai mesi dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

Articolo 27

Soggetto attivo e passivo

- (1) Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa.
- (2) La TARI è dovuta dal possessore o dal detentore, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, indipendentemente dall'uso cui risultino adibiti, suscettibili di produrre rifiuti ur-

bani. In presenza di pluralità di possessori o di detentori, l'obbligazione tributaria rimane unica e tutti sono tenuti in solido al suo all'adempimento.

- (3) In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- (4) Nell'ipotesi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta sia per i locali e le aree scoperte di uso comune che per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Restano fermi, comunque, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 28

Determinazione della tariffa

- (1) La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
- (2) Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 23.07.2012.
- (3) La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
- (4) Nella commisurazione della tariffa si tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158. La tariffa è pertanto determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 158/99 e suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alla tabella 1a e 1b del medesimo allegato 1.
- (5) La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13.01.2003, n. 36.
- (6) I locali e le aree vengono classificati sulla base delle categorie previste dal D.P.R. 158/99.
- (7) La tariffa è determinata sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
- (8) Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applicano le aliquote deliberate per l'anno precedente.
- (9) La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti

nell'Appendice 3 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.

- (10) A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ivi compresi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13.01.2003, n. 36, ed esclusi quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, il comune si avvarrà anche delle risultanze dei fabbisogni standard. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi indicati nel precedente periodo.
- (11) Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Articolo 29

Modalità di computo delle superfici

- (1) Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della legge 27.12.2013, n. 147, per tutte le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie di commisurazione del tributo è pari a quella calpestabile. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
 - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
- (2) Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la base imponibile è rappresentata dalla superficie calpestabile.
- (3) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- (4) Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
- (5) In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti e della TARES; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo. Il Comune procederà inoltre ad effettuare dei controlli tra la metratura denunciata e l'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23.03.1998, n. 138. In caso di discordanza il Comune procederà a modificare d'ufficio le superfici dichiarate, dandone comunicazione all'interessato.
- (6) Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a

destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/98. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 30 **Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile**

- (1) Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
- (2) Per le utenze domestiche la tariffa è applicata di norma a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
- (3) Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione.
- (4) Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
- (5) Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari residenti nel Comune è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando in via presuntiva un nucleo di due persone. I contribuenti potranno dichiarare, entro il 31 dicembre di ogni anno ed a valere a decorrere dall'anno successivo, il numero effettivo di occupanti purché riscontrabili sulla base di idonea documentazione (ad esempio lo stato di famiglia anagrafico del Comune di residenza) oppure il Comune potrà acquisire d'ufficio dai Comuni di residenza dei contribuenti il numero di componenti lo stato di famiglia anagrafico dei contribuenti.
- (6) La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
- (7) La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

Articolo 31

Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

- (1) Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
- (2) Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
- (3) La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
- (4) La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
- (5) La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

Articolo 32

Istituzioni scolastiche statali

- (1) Ai sensi dell'art. 33 bis del decreto legge 31.12.2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.02.2008, n. 31, le istituzioni scolastiche statali, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
- (2) Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 36, che sarà scorporato e versato alla Provincia secondo le modalità del medesimo art. 36.
- (3) Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo sui rifiuti.

Articolo 33

Riduzioni tariffarie

- (1) Per l'autocompostaggio, la raccolta differenziata della frazione umida può essere riconosciuta una agevolazione attraverso la riduzione della parte variabile della tariffa.
- (2) **A decorrere dall'anno 2019, la tariffa totale (parte fissa e parte variabile) è ridotta del 5% per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.**

- (3) **La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 2 è applicata su specifica richiesta di iscrizione all'albo dei compostatori da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica.**
- (4) La tariffa totale (parte fissa e parte variabile) è ridotta del 30% per le utenze non domestiche non stabilmente attive previste dall'art. 1, comma 659, della legge 147/13 a condizione che i locali e le aree scoperte siano adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività e che tali locali o aree nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.
- (5) La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:
- 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 40%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 60%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- (6) La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 31, comma 5, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il giorno 31 gennaio dell'anno successivo alla competenza del tributo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
- (7) Il servizio di raccolta è istituito in tutto il territorio comunale con il sistema degli ecopunti e pertanto non si prevede alcuna riduzione per le zone in cui non è istituito il servizio.
- (8) In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tassa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
- (9) Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno in cui interviene la variazione e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento. In caso di tardiva presentazione della richiesta di variazione, a sensi art. 37, comma 6 del presente regolamento, l'applicazione della riduzione, decorrerà dall'anno successivo.
- (10) Le riduzioni previste dal presente articolo non sono cumulabili, pertanto verrà applicata una sola riduzione, precisamente la più favorevole al contribuente.

- (11) La riduzione di cui al comma 2 viene iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
- (12) Ai sensi dell'art. 9 bis, del D.L. 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni in legge 23.05.2014, n. 80, a partire dall'anno 2015 sugli immobili assimilati ad abitazione principale ai fini IMU per i cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) la TARI è ridotta di 2/3.

Articolo 34

Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

Il Comune di Pramollo a decorrere dal 1° Gennaio 2019 riconosce le seguenti agevolazioni, contributi, riduzioni ed esenzioni del tributo:

- **riduzione del 35% della tariffa totale (parte fissa e parte variabile) per tutte le attività produttive.”.**

- (1) Le agevolazioni previste al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 35

Occupazione e detenzione temporanea

- (1) È istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
- (2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- (3) La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 100 per cento.
- (4) Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 31, comma 2.
- (5) L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
- (6) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla tassa annuale.
- (7) In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

Articolo 36

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

- (1) Sulla tassa comunale sui rifiuti si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
- (2) Tale tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata annualmente dalla Provincia per l'esercizio successivo, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo. Nel caso di mancata approvazione della delibera tariffaria della Provincia resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.
- (3) Le somme incassate in ciascun trimestre sono specificamente rendicontate alla Provincia e vengono riversate alla Tesoreria della Provincia entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio.

Articolo 37 **Dichiarazione**

- (1) I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di più occupanti di un'unica unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
- (2) La dichiarazione deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il Codice Fiscale;
 - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA;
 - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 29 del presente Regolamento;
 - k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
- (3) La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione del comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In tal caso, la dichiarazione va presentata

entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

- (4) La tassa comunale sui rifiuti è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratta l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree scoperte. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
- (5) La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla cessazione. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione nel termine sopra indicato. In caso di mancata dichiarazione l'obbligazione tributaria terminerà alla data in cui viene prodotta la dichiarazione di cessazione stessa, salvo che l'obbligazione tributaria non sia già stata assolta dal subentrante.
- (6) L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
- (7) La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
- (8) Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
- (9) Ai fini della dichiarazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Articolo 38 **Riscossione**

- (1) In deroga all'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il versamento della TARI é effettuato, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09.07.1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (Mav, Rid, Pos, Riba ecc...).
- (2) La TARI deve essere versata in due rate, con scadenza, rispettivamente, al 15 luglio e al 15 novembre di ciascun anno. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 15 luglio di ciascun anno.
- (3) Successivamente all'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 689, della legge 28.12.2013, n. 147, con il quale dovrà essere assicurata la massima semplificazione degli adempimenti, si provvederà all'invio di modelli di pagamento precompilati ai singoli contribuenti.
- (4) Al fine di agevolare i contribuenti nel versamento del tributo, il comune provvederà ad inoltrare ai contribuenti una lettera illustrativa con il prospetto riassuntivo del tributo.
- (5) Tale lettera verrà spedita con congruo anticipo rispetto alla scadenza del primo versamento del tributo presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
- (6) L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

- (7) Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 39

Funzionario responsabile

- (1) Il funzionario responsabile del tributo è il responsabile del servizio finanziario cui fa capo l'ufficio tributi. Al funzionario responsabile del tributo sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- (2) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può:
- a) inviare questionari al contribuente relativi a dati e notizie di carattere specifico;
 - b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - c) invitare l'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o il soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 27, comma 4 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta;
 - d) richiedere agli uffici pubblici competenti, ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie in esenzione da spese e diritti;
 - e) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- (2) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- (3) Il funzionario responsabile del tributo può con apposito atto nominare il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90.

Articolo 40

Accertamento

- (1) Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge 27.12.2006, n. 296, il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, e successive modificazioni. Ai fini dell'attività di accertamento relativa alla TARI, il comune, per

le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23.03.1998, n. 138.

- (2) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio saranno motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo sarà allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi conterranno, altresì, l'indicazione dell'ufficio comunale presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per la gestione del tributo.
- (3) Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
- (4) Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.
- (5) Nel caso di accertamento riguardante più annualità d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi sia superiore a 500,00 e risulti dovuto da soggetti titolari di pensione sociale o da soggetti che si trovino in condizioni di particolare disagio economico, su richiesta del contribuente e su autorizzazione del Funzionario Responsabile dell'imposta, è riconosciuta la rateizzazione in n. 4 rate trimestrali, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, antecedentemente alla scadenza del termine previsto, nell'avviso di accertamento, per il versamento dell'imposta dovuta e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà che non consente di onorare il debito entro la data di scadenza. Alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata, in ogni caso, idonea documentazione che potrà essere costituita anche da eventuale estratto di conti correnti bancari, postali di data recente. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
- (6) In nessun caso è concessa la rateizzazione delle somme quando siano esistenti a carico del contribuente situazioni di morosità relative a precedenti rateizzazioni o per le quali sono già iniziati gli atti di procedura esecutiva successiva alla notifica dei provvedimenti di accertamento.

Articolo 41 **Riscossione coattiva**

- (1) Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento e salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14.04.1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata ai soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97, ovvero mediante le diverse forme previste dal l'ordinamento vigente.
- (2) Nel caso di riscossione coattiva, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della legge 27.12.2006, n. 296, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di deca-

denza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

- (3) Tenuto conto dei relativi costi, non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, risulti, per ciascuna annualità, inferiore o pari ad euro 30,00. Se l'importo del credito supera detto limite, la riscossione coattiva è consentita per l'intero ammontare.
- (4) La disposizione di cui al comma 3 non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento, per almeno un biennio, relativi alla medesima imposta e neanche nell'ipotesi di ravvedimento operoso e di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del citato D. Lgs. 472/97.

Articolo 42 **Rimborsi**

- (1) Il contribuente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 164, della legge 27.12.2006, n. 296, può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il comune provvede ad effettuare il rimborso delle somme versate e non dovute entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 45 del presente regolamento, calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- (2) Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili o imposta municipale propria.
- (3) Non si procede al rimborso qualora, con riferimento ad un singolo anno d'imposta, l'importo complessivamente dovuto, comprensivo anche degli interessi, risulti inferiore o pari ad Euro 30,00.

Articolo 43 **Sanzioni**

- (1) Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, chi non esegue in tutto o in parte, alle scadenze prescritte, i versamenti dell'imposta è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato.
- (2) Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- (3) Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00.
- (4) Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di 50,00 euro.
- (5) In caso di presentazione della dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà.

- (6) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 38, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.
- (7) Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- (8) La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- (9) Resta salva la facoltà del Comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

Articolo 44 **Contenzioso e strumenti deflattivi**

- (1) Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 31.12.1992, n. 546, e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto.
- (2) In virtù del disposto di cui all'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante norme in materia di federalismo fiscale municipale, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, vengono introdotti l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti da specifiche norme.
- (3) Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 45 **Interessi sulle somme a debito e a credito**

- (1) Sulle somme dovute a debito o a credito si applicano gli interessi conteggiati al tasso annuo di interesse legale corrente, calcolati con maturazione giorno per giorno.

Articolo 46 **Disposizioni finali**

- (1) Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo d'imposta ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Articolo 47 **Pubblicità del regolamento e degli atti**

- (1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 48

Casi non previsti dal presente regolamento

- (1) Per quanto diversamente e non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147, nell'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006, n. 296, nel D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, nell'art. 14 del decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, nel D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, nei decreti legislativi n. 471, 472, e 473 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nella legge 27.07.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Articolo 49

Rinvio dinamico

- (1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- (2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 50

Entrata in vigore del regolamento

- (1) Il presente regolamento, che entra in vigore il 1° gennaio 2014, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene inserito telematicamente nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni. L'efficacia del regolamento e della relativa deliberazione decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico entro i termini previsti dall'articolo 13 bis, del D.L. 201/11, convertito dalla legge 214/11, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b) del D.L. 35/13, convertito dalla legge 64/13. Gli effetti dei predetti atti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo del D.Lgs. 446/97.

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TFdom} (n, s) = \mathbf{QUFdom} \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{Ka}(n)$$

$$\mathbf{QUFdom} = \frac{\mathbf{CFTdom}}{\Sigma_n \mathbf{S} \text{ tot} (n) \cdot \mathbf{Ka} (n)}$$

TFdom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVdom} = \mathbf{QUVdom} \cdot \mathbf{Kb} (n) \cdot \mathbf{CUdom}$$

TVdom: quota variabile (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\text{QUVdom} = \frac{\text{QTOTdom}}{\sum_n \text{N} (n) \cdot \text{Kb} (n)}$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\text{CUdom} = \frac{\text{CVTdom}}{\text{QTOTdom}}$$

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni fino a 5.000 abitanti)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = QUF_{\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot x Kc(ap)$$

$$QUF_{\text{ndom}} = \frac{CFT_{\text{ndom}}}{\sum_{ap} S_{\text{tot}}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

TF_{ndom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione K_c .

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap} : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva a_p

K_c : Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{ndom}(ap, S_{ap}) = (C_{Undom} \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_d(ap))$$

$TV_{ndom}(ap, S_{ap})$: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva a_p e una superficie pari a S_{ap}

C_{Undom} : costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$C_{Undom} = \frac{CVT_{ndom}}{QTOT_{ndom}}$$

CVT_{ndom} : totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

$QTOT_{ndom}$: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_{ap} : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva a_p

$K_d(ap)$: coefficiente potenziale di produzione in kg/m^2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.